

(N. 1737)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato n. 2455)

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1956

Indennità al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori
o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle
Amministrazioni centrali dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le indennità a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di danaro e valori, per i funzionari e gli impiegati del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri e consegnatari-cassieri e loro sostituti, vice cassieri e vice consegnatari-cassieri e loro sostituti delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure mensili sotto indicate:

Tesoriere centrale e controllore capo
presso la Tesoreria centrale . . . L. 7.000

Cassiere speciale per i biglietti di Stato; agente contabile dei titoli del Debito pubblico; tesoriere della Zecca; controllori capi presso l'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, la Cassa speciale per i biglietti di Stato e la Zecca L. 6.000

Personale del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del Tesoro avente funzioni di cassiere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 » 5.000

Impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri, consegnatari-cassieri, vice cassieri, vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo . . . L. 5.000	
Chimico saggiatore della Zecca . . » 3.500	
Impiegati con funzioni di sostituto: a) del tesoriere centrale; b) dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico; c) del cassiere speciale dei biglietti di Stato; d) del tesoriere della Zecca; e) dei controllori capi presso la Tesoreria centrale, l'agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, la Cassa speciale dei biglietti di Stato e la Zecca; f) del vice direttore della Zecca . . . » 3.000	Impiegati con funzioni di controllori addetti alle casse: a) della Tesoreria centrale, nel numero massimo di 15; b) dell'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, nel numero massimo di 6; c) della Cassa speciale dei biglietti di Stato, nel numero massimo di 7; d) della Zecca, non più di uno . . . L. 2.000
Capo della sezione staccata dell'Ispettorato carte valori presso l'Istituto poligrafico dello Stato . . . » 3.000	Impiegati che hanno effettivo maneggio di valori alla dipendenza: a) del Tesoriere centrale, nel numero massimo di 10; b) dell'Agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nel numero massimo di 6; c) del tesoriere della Zecca, nel numero massimo di 5; d) del cassiere speciale dei biglietti di Stato, nel numero massimo di 7 . . . » 2.000
Consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina carte valori e consegnatario a rigoroso rendiconto del Magazzino principale stampati . . » 3.000	Impiegati con funzioni di controllore di officina presso la Zecca, nel numero massimo di 6, e capi tecnici della Zecca consegnatari di valori » 2.000
Impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, sostituti dei cassieri o consegnatari-cassieri e dei vice cassieri o vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo . . . » 2.500	

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.